

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1567)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTOLDI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974**

Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento della Comunità economica europea n. 543/69 del 25 marzo 1969, ha provveduto ad armonizzare alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dettando una particolare disciplina per ciò che riguarda l'età minima di ammissione al lavoro, il doppio conducente, i periodi di guida, i riposi giornalieri e settimanali e il libretto individuale di controllo nei confronti del personale addetto agli autotrasporti di merci e di viaggiatori.

Tale regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunità, è entrato in vigore il 1° ottobre 1969 relativamente ai trasporti internazionali fra gli Stati membri, ed il 1° ottobre 1970, per i trasporti nazionali.

L'articolo 11 dello stesso stabilisce al paragrafo 1 che il riposo giornaliero, per i membri degli equipaggi addetti al trasporto di merci, deve essere di almeno undici ore consecutive, ma che, tuttavia, è possibile dero-

gare a tale limite non più di due volte in una settimana, con periodo di riposo di nove ore quando questo sia fruito nel luogo di sede ordinaria dell'equipaggio e di otto ore quando sia goduto fuori sede.

Inoltre, lo stesso articolo 11, al paragrafo 2, dispone che l'equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori deve beneficiare di un riposo di almeno dieci ore consecutive, senza possibilità di deroghe, durante la settimana, oppure di 11 ore consecutive, con la possibilità di ridurre tale riposo, nella settimana, due volte a dieci ore e due volte a nove ore, semprechè si verificano particolari condizioni nell'orario lavorativo, indicato nello stesso articolo 11.

Il successivo paragrafo 6 aggiunge, poi, che le riduzioni di riposo previste ai paragrafi 1 e 2 debbono formare oggetto di compensazione.

In relazione a quanto sopra, anche per aderire al parere espresso dalla Commissione delle Comunità europee del 5 novembre 1971, si rende opportuno adottare le disposizioni necessarie all'esecuzione della norma contenuta nell'articolo 11 del regolamento di cui trattasi.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge. Esso consiste in un articolo unico con il quale si dispone che, nell'ipotesi di una riduzione della durata del riposo giornaliero, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11 del regolamento in parola, spetta ai membri del-

l'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, un riposo compensativo.

In tal modo la disposizione comunitaria « le riduzioni della durata del riposo giornaliero devono essere oggetto di compensazione », è stata interpretata nel senso che la « compensazione » deve essere non di natura patrimoniale, ma consistere in altrettanti periodi di riposo da fruire successivamente alle riduzioni stesse. Ciò in quanto il fine precipuo dell'istituto del riposo — il cui diritto irrinunciabile per il lavoratore è sancito anche dall'articolo 36 della Costituzione — è quello di consentire al lavoratore il reintegro delle energie fisiche perdute.

Con il secondo comma viene, poi, disposto che la durata del riposo compensativo deve essere uguale a quella del periodo ridotto e, inoltre, che esso deve essere goduto dal lavoratore entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga. Si è ritenuto, cioè, opportuno fissare un arco di tempo la cui durata tenesse in debito conto, da un lato il diritto del lavoratore e, dall'altro, le esigenze connesse con l'esercizio del trasporto.

Il terzo comma prevede, infine, la possibilità che i diversi riposi compensativi, eventualmente spettanti al lavoratore, possano essere cumulati con il prescritto riposo giornaliero, così da rendere più agevole la predisposizione dei turni di riposo da parte dell'azienda e, ad un tempo, di prolungare il totale delle ore in cui il lavoratore non è chiamato a prestare la propria attività.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunità economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.

Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga.

È consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero.